



COMUNE DI TARANTO

Provincia di Taranto

Deliberazione della Giunta Comunale

n.124/2020 del 22.05.2020

OGGETTO: Rif. Deliberazione G.C. n. 108/2020 – Emergenza sanitaria Covid 19 Decreto Rilancio Italia - Misure urgenti per l'occupazione di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi - Atto di indirizzo

Il 22 maggio 2020 alle ore 12.40 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Risulta che:

Cognome e Nome	Presente/Assente	Cognome e Nome	Presente/Assente
Melucci Rinaldo	P	Marti Fabiano	P
Castronovi Pietro Paolo	A	Occhinegro Ubaldo	P
Cataldino Giovanni	P	Ressa Augusto	P
Cinquepalmi Daniela	P	Viggiano Francesca	P
Ficocelli Gabriella	P		

PRESENTI N. 8

ASSENTI N. 1

Presiede Rinaldo Melucci, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale dei presenti come sopra riportati, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000	
REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole	Parere: Favorevole
Data: 21/05/2020	Data: 22/05/2020
Il Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo Marketing	Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Erminia Irianni	F.to Lacatena Antonio

Relazione l'Assessore allo Sviluppo Economico Produttivo - Marketing Territoriale – Demanio marittimo Giovanni CATALDINO, in base all'istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.

Premesso che:

- Le criticità conseguenti all'attuale emergenza sanitaria nazionale per il Covid-19 stanno producendo danni di eccezionale gravità alle attività economiche e che pertanto, occorre muoversi, ove possibile, nella direzione di consentire che la ripresa delle attività possa avvenire nel modo più semplice e veloce possibile;
- Difatti, l'attuazione delle misure utili al contenimento dell'epidemia ha determinato la sospensione delle attività produttive in ambito locale, in parte con decreti limitativi dell'esercizio delle attività economiche, in parte per via della contrazione significativa della domanda potenziale, indotta dalle restrizioni alle libertà di spostamento della cittadinanza.
- Anche per questa ragione lo Stato, ribadita la straordinarietà delle circostanze e valutate la necessità e l'urgenza di contenere gli effetti negativi da epidemia da COVID-19, è ulteriormente intervenuto, con i decreti legge n. 18 del 17.3.2020 (convertito con modificazione con la legge del 24.4.2020 n. 27) e n. 23 del 8.4.2020, per sostenere il tessuto socio-economico nazionale, anche con misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese.
- Fra le diverse iniziative a sostegno degli operatori economici lo Stato ha introdotto misure per la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e ha promosso interventi nei termini di incentivi fiscali, economici e di altra natura (Decreto Rilancia Italia);
- Le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno comportato la sospensione delle attività produttive in generale e quindi anche di quelle correlate all'esercizio di attività commerciale su suolo pubblico, nella specie di quelle ricettive e di ristorazione;
- D'altro canto la ripresa delle stesse attività commerciali può avvenire, secondo un regime di graduale riavvicinamento alla ordinarietà, soltanto previa utilizzazione di misure di contenimento che corrispondono all'imposizione, fra gli altri, di obblighi in materia di distanza di sicurezza minima interpersonale.
- Questa circostanza induce un ulteriore elemento di criticità per il riavvio delle attività produttive e richiede la promozione di misure compensative per incoraggiare le iniziative economiche nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica
- La ripartenza, peraltro, avverrà in vigenza dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario, in scadenza il 31.7.2020, salvo proroghe 1

Tenuto conto che:

- La necessità di favorire il ritorno alle condizioni pre-crisi sostenendo il tessuto socio-economico e garantendo il rispetto delle misure sul contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica rende utile, anche in ambito locale, l'introduzione di misure premiali ed incentivanti delle attività produttive, non ultimo, per recuperare «la Città» alle proprie imprescindibili prerogative sociali e di relazione tra i cittadini;
- Queste misure devono garantire celerità nei processi autorizzativi e flessibilità nell'azione per gli operatori economici coinvolti sul territorio che devono veder consentito, ove compatibile con le condizioni territoriali, l'ampliamento delle possibilità di occupazione di suolo pubblico per svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni di natura sanitaria ma minimizzandone gli effetti sulla capacità produttiva.
- Conseguentemente, con Delibera di Giunta Comunale 108/2020, il Civico Ente ha varato un pacchetto di misure che mira a sostenere tutte le categorie produttive durante la fase 2

dell'emergenza sanitaria, integrando provvedimenti già precedentemente adottati, quali nella fattispecie, l'estensione senza oneri degli spazi all'aperto già autorizzati (cfr. Al riguardo il Decreto rilancia Italia che dispone l'esonero dal pagamento della Tosap fino al 31.10.2020);

□ In questo contesto, ravvisate le condizioni di eccezionalità, è necessario introdurre, una semplificazione sulle attuali modalità di occupazione di suolo pubblico.

□ Così operando si intende ampliare, senza ricorrere a particolari formalità, lo spazio già impegnato su aree pubbliche degli esercizi insediati, per questo già formalmente autorizzati dall'Amministrazione, nel rispetto delle condizioni minime necessarie alla tutela dei concorrenti inter -essi pubblici.

□ Si tratta di individuare un punto di equilibrio tra le istanze promozionali dell'attività produttiva e quelle di corretto insediamento delle attività in ambito urbano onde garantire il decoro, la visibilità e la godibilità degli spazi pubblici, la percezione dello spazio architettonico e/o paesaggistico, la pubblica fruizione e la sicurezza delle aree interessate. Resta inteso che, per le aree e spazi ulteriori da utilizzare, l'esercizio delle attività dovrà avvenire secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria, collocando le occupazioni medesime in aree tali da proteggere i consumatori dagli effetti negativi del traffico, della polvere e sistemandole in modo da garantire la facile e completa pulizia degli spazi e delle attrezzature utilizzate;

Considerato che:

□ Questo bilanciamento di interessi, in ragione del carattere eccezionale e temporaneo delle misure previste, in quanto finalizzato al rilancio delle attività locali per un limitato periodo di tempo, può essere garantito attraverso l'adozione delle prescrizioni tecniche sotto riportate;

□ Nello specifico, **PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO GIÀ AUTORIZZATE**, si prevede:

- L'ampliamento fino alla concorrenza del 50% dello spazio già occupato è consentito senza oneri in via del tutto eccezionale e per un **periodo di tempo limitato decorrente dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino al 31 ottobre 2020**, impegnando, in ossequio alle previsioni regolamentari, l'ulteriore spazio antistante il locale in cui si esercita l'attività;

- **Tale occupazione sarà senza oneri quindi con esonero dal pagamento della Tosap fino al 30.10.2020**, facendo salva eventuale proroga della misura qualora la stessa si rendesse possibile per sopraggiunte disposizioni normative nazionali e/o regionali;

- L'esercente è facultato ad impegnare l'ulteriore porzione di suolo pubblico, per installarvi tavolini e sedie, lasciando alle autonome scelte degli operatori l'opportunità di installare anche 2 ombrelloni e tenuto conto del breve lasso di tempo individuato per l'occupazione, sarà sufficiente formalizzare una semplice comunicazione asseverata (allegato A) alla Direzione Attività Produttive per il tramite del portale telematico "Impresa in un giorno" attivando la procedura "domanda preventiva di parere e/o atto di assenso", allegando planimetria dello stato dei luoghi, assicurando il rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie e il numero max dei posti a sedere già oggetto dell' autorizzazione per occupazione di suolo pubblico già rilasciata, che andranno posizionati sulla superficie così come ampliata;

- All'uopo, nel caso in cui sussistano impedimenti oggettivi connessi alla carenza di spazi adeguati, l'eventuale occupazione di ulteriore suolo pubblico è ammessa anche in posizione diversa ma nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale, occupando anche le piazze e le aree pedonali, per i soli esercizi ivi prospicienti.

- Nel caso in cui lo spazio pubblico da occupare in ampliamento corrisponda ad un tratto di marciapiede di dimensioni tali da non consentire l'ampliamento dell'occupazione nel tratto antistante

l'esercizio commerciale, è consentito occupare lo spazio fronteggiante il locale "al di là" della sede stradale e prospiciente l'attività economica.

- L'ampliamento dell'occupazione del suolo pubblico dovrà avvenire senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, garantendo un passaggio libero adeguato, secondo le indicazioni del vigente regolamento;

- Alla fine dell'esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano dovranno essere ricollocati all'interno dell'area formalmente concessa nei titoli autorizzatori, o all'interno dello stesso esercizio.

- Restano in capo agli esercenti l'attività produttiva tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ivi inclusi gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08, delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), l'utilizzo di attrezzature atte a garantire la protezione degli alimenti da somministrare da ogni possibile contaminazione, nonché degli altri rivenienti dall'applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

□ Detta occupazione dovrà rispettare inoltre le seguenti prescrizioni :

- lo spazio oggetto di occupazione dovrà, preferibilmente, essere quello immediatamente corrispondente, in proiezione, al fronte del locale interessato. Qualora tale spazio non fosse ampliabile in quanto comporterebbe l'occupazione della sede stradale e limitazione della circolazione veicolare, l'occupazione dovrà avvenire in prosecuzione lineare dello spazio già autorizzato facendo salvi la distanza di mt. 2,00 rispetto al fronte fabbricato e il rispetto del principio della libera concorrenza con le altre attività ivi adiacenti;

- l'ampiezza dell'area da concedere dovrà essere tale da lasciare al libero passaggio ed alla fruizione pedonale una fascia di larghezza non inferiore a mt. 2,00 onde garantire la circolazione agevole delle persone con limitata od impedita capacità motoria; l'area occupata dovrà avere caratteristiche tali da preservare la funzione primaria degli spazi (aree destinate alla collettività);

- Potrà essere occupata una superficie massima di suolo pubblico determinata in funzione dei posti a sedere già assentiti, giusta Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche di cui alla Deliberazione G.R. n. 891 del 09.05.2012, disposti in modo da garantire il distanziamento sociale di cui al DPCM 17.05.2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 237/2020;

3- l'occupazione degli spazi concessi non dovrà, in ogni caso, costituire pregiudizio alla fruibilità delle aree pubbliche di cui sono parte ed in particolare all'impiego degli arredi urbani installati a corredo dello spazio (pubblico) interessato;

- l'occupazione non dovrà, in ogni caso, costituire ingombro tale da impedire l'accesso alle esistenti rampe per superamento delle barriere architettoniche;

- lo spazio concesso, in ragione dell'interessamento di aree destinate alla fruizione della collettività per lo svago ed il tempo libero e della portata straordinaria e derogatoria della previsione, dovrà essere interessato esclusivamente dalla installazione di sedie, tavolini ed al più di elementi ombreggianti (ombrelloni) di minimo impatto, con l'esclusione del posizionamento di pannelli verticali e pedane di qualunque materiale;

- l'occupazione dovrà essere tale da non compromettere le piantumazioni a verde esistenti negli spazi pubblici. Nel caso di potenziali interferenze con le attività conseguenti all'occupazione, il richiedente dovrà fornire adeguata rappresentazione scritto-grafica comprovante il superamento delle stesse;

- nell'ipotesi di occupazioni di piazze e spazi pubblici destinati allo svago ed al tempo libero, nel caso in cui la fascia perimetrale degli stessi non sia utilizzabile per ragioni oggettive e documentate,

legate alla limitata dimensione degli spazi perimetrali pavimentati, sarà ammessa anche l'occupazione delle aree più interne dei predetti "spazi pubblici", solo se pavimentate. Deve ritenersi esclusa la possibilità di occupare, in qualsiasi maniera, le aree interessate da vegetazione;

- l'occupazione complessivamente concessa delle piazze e spazi pubblici destinati allo svago ed al tempo libero da parte dei differenti operatori interessati - ove si verifichi il caso di concorrenza tra più esercizi pubblici e non sia possibile occupare la parte di superficie immediatamente corrispondente al fronte dell'esercizio commerciale richiedente - dovrà garantire, «una proporzionale distribuzione tra spazi occupati e spazi liberi».

□ Per le **NUOVE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**, riguardanti pubblici esercizi, si richiederà la comunicazione asseverata da parte di titolare dell'attività, inoltrata al SUAP per il tramite del portale "impresa in un giorno" nel rispetto delle medesime condizioni e modalità di cui alle prescrizioni del vigente Regolamento ed alle condizioni e modalità del presente provvedimento.

In ogni caso l'occupazione in parola dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni igienico/sanitarie con particolare riferimento al rapporto servizi igienici esistenti/posti a sedere da posizionare all'esterno;

□ In particolare poi, nel caso delle occupazioni in ambito vincolato (Borgo, Città vecchia e PortaNapoli) rileva il fatto che l'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/04 prescrive l'acquisizione del previo parere della Soprintendenza solo ove le attività a svolgersi nelle aree o piazze pubbliche comportino l'esecuzione di «opere e lavori» e ne esclude la necessità nelle ipotesi qui all'esame, relative alle installazioni di elementi di arredo urbano quali sedie, tavolini ed eventuali ombrelloni.

A tal proposito si precisa che, come da prescrizioni già dettata dalla locale Soprintendenza, tutti gli arredi dovranno essere di tipo amovibile e temporaneo; non sarà ammessa posa in opera di strutture fisse ed invasive che possano ingombrare, alterare e modificare lo stato dei luoghi; dovrà sempre essere garantita il vincolo della visibilità; le strutture ombreggianti (ombrelloni) che non dovranno quindi superare i mt . 2.50 di altezza ; non dovranno essere posti in opera ombrelloni che tendono a coprire a livello visivo ambiti architettonici con visuali in zone/aree di interesse culturale; i colori degli arredi devono essere adeguati al contesto (colori tenui); non potranno essere installati pannelli antismog.

□ Infine, nel caso del Borgo, della "Città Vecchia" e di Porta Napoli, la tipizzazione residenziale ex DM 1444/68, esclude l'applicazione della disciplina dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e 4 del Paesaggio in quanto la include tra le aree di cui all'art. 142 comma 2 lett. a) D. Lgs. 42/04 (aree escluse dall'applicazione della parte III del Codice).

□ Sotto altro profilo, occorre precisare che l'incremento della superficie occupata dalle installazioni nei termini sopra precisati, in quanto finalizzata a garantire l'esercizio delle attività produttive nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, non determina ampliamento della superficie di vendita ai fini dell'applicazione della disciplina sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande (cfr. Risoluzione n. 145811 del 14 agosto 2014 Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza, applicabile in via analogica al caso qui in esame e successiva nota n. 205595 del 6.6.2018) giacché non comporta aumento della capacità produttiva dell'esercizio esistente. Questa fattispecie (ampliamento della superficie esterna in concessione al locale) non deve conseguentemente essere assoggettata ad alcuna autorizzazione commerciale secondo la vigente disciplina di settore, residuando all'Amministrazione la possibilità di normarne le modalità esecutive.

ATTESA la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente provvedimento, in base al combinato disposto dell'art. 48, co. 2 e dell'art. 107 co. 1, D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, propone alla Giunta Comunale l'adozione del seguente atto deliberativo;

L'Assessore allo Sviluppo Economico Produttivo
Gianni Cataldino

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la relazione e la proposta che precedono;
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile:
parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo,
data **21/05/2020** firmato avv. Erminia Irianni
parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE
Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria,
data **22/05/2020** firmato dott. Antonio Lacatena
Visto lo statuto comunale;
Visto il D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Vista La deliberazione G.C. n. 108/2020;
Ritenuto di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato,
quale motivazione del presente atto;
Dato atto che la riunione si è tenuta in presenza fisica;
Con l'assistenza e la collaborazione del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 TUEL, nell'esercizio delle relative funzioni;
con la seguente votazione in forma palese:
a voti unanimi resi ed accertati a norma di legge

D E L I B E R A

- ▣ Di considerare tutto quanto in premessa esposto quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ▣ Di **PRENDERE ATTO** di tutto quanto esplicitato nelle premesse, qui ribadite integralmente nel loro contenuto ed in particolare che l'applicazione delle misure di distanziamento sociale, necessaria per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 costituisce elemento di criticità per la ripresa delle attività produttive e richiede l'introduzione di misure compensative volte ad incoraggiare le attività economiche, nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica;
- ▣ Di **PRENDERE ATTO** inoltre che lo stato di emergenza sul territorio nazionale, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, costituisce circostanza eccezionale e consente l'applicazione delle deroghe anche al vigente Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico
- ▣ Di dare atto, che giusta Delibera di Giunta Comunale 108/2020, il Civico Ente ha varato un pacchetto di misure che mira a sostenere tutte le categorie produttive durante la fase 2 dell'emergenza sanitaria, integrando provvedimenti già precedentemente adottati, quali nella fattispecie, **l'estensione senza oneri degli spazi all'aperto già autorizzati (giusta previsione del c.d. Decreto Rilancio Italia);**

□ Di **APPROVARE, quindi**, le seguenti linee guida per le occupazioni di suolo pubblico **senza ulteriori oneri (quindi con esonero dal pagamento della TOSAP) per il periodo intercorrente tra l'approvazione del presente provvedimento ed il 31.10.2020, fatta salva eventuale proroga della misura disposta con successive disposizioni normative nazionali e/o regionali;**

□ Di **DISPORRE**, nello specifico, **per le occupazioni di suolo pubblico già autorizzate** :

- L'ampliamento fino alla concorrenza del 50% dello spazio già occupato è consentito in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo fino al 31.10.2020, impegnando, in ossequio alle previsioni regolamentari, l'ulteriore spazio antistante il locale in cui si esercita l'attività.

- L'esercente è facultato ad impegnare l'ulteriore porzione di suolo pubblico, per installarvi tavolini e sedie, lasciando alle autonome scelte degli operatori l'opportunità di installare anche ombrelloni;

- Tenuto conto del breve lasso di tempo individuato per l'occupazione, sarà sufficiente formalizzare una semplice comunicazione asseverata (allegato A) alla Direzione Attività Produttive per il tramite del portale telematico "Impresa in un giorno" attivando la procedura

"domanda preventiva di parere e/o atto di assenso, allegando planimetria dello stato dei luoghi, assicurando il rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie e il numero max dei posti a sedere già oggetto dell' autorizzazione per occupazione di suolo pubblico già rilasciata, che andranno posizionati sulla superficie così come ampliata.

- All'uopo, nel caso in cui sussistano impedimenti oggettivi connessi alla carenza di spazi adeguati, l'eventuale occupazione di ulteriore suolo pubblico è ammessa anche in posizione diversa ma nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale, occupando anche le piazze e le aree pedonali, per i soli esercizi ivi prospicienti.

- Nel caso in cui lo spazio pubblico da occupare in ampliamento corrisponda ad un tratto di marciapiede di dimensioni tali da non consentire l'ampliamento dell'occupazione nel tratto antistante l'esercizio commerciale, è consentito occupare lo spazio fronteggiante il locale "al di là" della sede stradale e prospiciente l'attività economica.

- L'ampliamento dell'occupazione del suolo pubblico deve avvenire senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle operazioni di soccorso e quando su marciapiedi, garantendo un passaggio libero adeguato, secondo le indicazioni del vigente regolamento;

- Alla fine dell'esercizio giornaliero delle attività gli elementi di arredo urbano dovranno essere ricollocati all'interno dell'area formalmente concessa nei titoli autorizzatori, o all'interno dello stesso esercizio.

- Restano in capo agli esercenti l'attività produttiva tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ivi inclusi gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08, delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), l'utilizzo di attrezzature atte a garantire la protezione degli alimenti da somministrare da ogni possibile contaminazione, nonché degli altri rivenienti dall'applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

□ **DI DARE ATTO** che l'occupazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni :

- lo spazio oggetto di occupazione dovrà, preferibilmente, essere quello immediatamente corrispondente, in proiezione, al fronte del locale interessato. Qualora tale spazio non fosse ampliabile in quanto comporterebbe l'occupazione della sede stradale e limitazione della circolazione veicolare, l'occupazione dovrà avvenire in prosecuzione lineare dello spazio già occupato facendo salvi la distanza di mt. 2,00 rispetto al fronte fabbricato e nel rispetto del principio della libera concorrenza con le altre attività ivi adiacenti;

- l'ampiezza dell'area da concedere dovrà essere tale da lasciare al libero passaggio ed alla fruizione pedonale una fascia di larghezza non inferiore a mt. 2,00 onde garantire la circolazione agevole delle persone con limitata od impedita capacità motoria; l'area occupata dovrà avere caratteristiche tali da preservare la funzione primaria degli spazi (aree destinate alla collettività);
 - Potrà essere occupata una superficie massima di suolo pubblico determinata in funzione dei posti a sedere già assentiti, giusta Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche di cui alla Deliberazione G.R. n. 891 del 09.05.2012, disposti in modo da garantire il distanziamento sociale di cui al DPCM 17.05.2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 237/2020;
 - l'occupazione degli spazi concessi non dovrà, in ogni caso, costituire pregiudizio alla fruibilità delle aree pubbliche di cui sono parte ed in particolare all'impiego degli arredi urbani installati a corredo dello spazio (pubblico) interessato;
 - l'occupazione non dovrà, in ogni caso, costituire ingombro tale da impedire l'accesso alle esistenti rampe per superamento delle barriere architettoniche;
 - lo spazio concesso, in ragione dell'interessamento di aree destinate alla fruizione della collettività per lo svago ed il tempo libero e della portata straordinaria e derogatoria della previsione, dovrà essere interessato esclusivamente dalla installazione di sedie, tavolini ed al più di elementi ombreggianti (ombrelloni) di minimo impatto, con l'esclusione del posizionamento di pannelli verticali e pedane di qualunque materiale;
 - nell'ipotesi di occupazioni di piazze e spazi pubblici destinati allo svago ed al tempo libero, nel caso in cui la fascia perimetrale degli stessi non sia utilizzabile per ragioni oggettive e documentate, legate alla limitata dimensione degli spazi perimetrali pavimentati, sarà ammessa anche l'occupazione delle aree più interne dei predetti "spazi pubblici", solo se pavimentate. Deve ritenersi esclusa la possibilità di occupare, in qualsiasi maniera, le aree interessate da vegetazione;
 - l'occupazione complessivamente concessa delle piazze e spazi pubblici destinati allo svago ed al tempo libero da parte dei differenti operatori interessati - ove si verifichi il caso di concorrenza tra più esercizi pubblici e non sia possibile occupare la parte di superficie immediatamente corrispondente al fronte dell'esercizio commerciale richiedente - dovrà garantire, «una proporzionale distribuzione tra spazi occupati e spazi liberi».
- Di dare atto che per le **NUOVE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**, riguardanti pubblici esercizi, si richiederà la comunicazione asseverata da parte di titolare dell'attività, inoltrata al SUAP per il tramite del portale "impresa in un giorno" nel rispetto delle medesime condizioni e modalità di cui alle prescrizioni del vigente Regolamento ed alle condizioni e modalità del presente provvedimento.
- In ogni caso l'occupazione in parola dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni igienico/sanitarie con particolare riferimento al rapporto servizi igienici esistenti/posti a sedere da posizionare all'esterno;
- Di dare atto, in particolare poi, nel caso delle occupazioni in ambito vincolato (borgo, Città vecchia e Porta Napoli) rileva il fatto che l'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/04 prescrive l'acquisizione del previo parere della Soprintendenza solo ove le attività a svolgersi nelle aree o piazze pubbliche comportino l'esecuzione di «opere e lavori» e ne esclude la necessità nelle ipotesi qui all'esame, relative alle installazioni di elementi di arredo urbano quali sedie, tavolini ed eventuali ombrelloni. A tal proposito si precisa che, come da prescrizioni già dettata dalla locale Soprintendenza, tutti gli arredi dovranno essere di tipo amovibile e temporaneo; non sarà ammessa posa in opera di strutture fisse ed invasive che possano ingombrare, alterare e modificare lo stato dei luoghi; dovrà sempre essere garantita il vincolo della visibilità della struttura ombreggiante (ombrelloni)

che non dovranno quindi superare i mt. 2.50 di altezza; non dovranno essere posti in opera ombrelloni che tendono a coprire a livello visivo ambiti architettonici con visuali in zone/aree di interesse culturale; i colori degli arredi devono essere adeguati al contesto (colori tenui); non potranno essere installati pannelli antismog.

□ Di dare atto, infine, nel caso della «Città Vecchia», che la tipizzazione residenziale ex DM 1444/68, esclude l'applicazione della disciplina dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in quanto la include tra le aree di cui all'art. 142 comma 2 lett. a) D. Lgs. 42/04 (aree escluse dall'applicazione della parte III del Codice).

□ Di precisare, sotto altro profilo che l'incremento della superficie occupata dalle installazioni nei termini sopra precisati, in quanto finalizzata a garantire l'esercizio delle attività produttive nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, non determina ampliamento della superficie di vendita ai fini dell'applicazione della disciplina sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande (cfr. Risoluzione n. 145811 del 14 agosto 2014 Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza, applicabile in via analogica al caso qui in esame e successiva nota n. 205595 del 6.6.2018) giacché non comporta aumento della capacità produttiva dell'esercizio esistente. Questa fattispecie (ampliamento della superficie esterna in concessione al locale) non deve conseguentemente essere assoggettata ad alcuna autorizzazione commerciale secondo la vigente disciplina di settore, residuando all'Amministrazione la possibilità di normarne le modalità esecutive.

□ **Di DARE ATTO**, che per via delle modalità di installazione, della temporaneità delle stesse, limitata al periodo intercorrente tra la data di presentazione del presente provvedimento e la data del 31.10.2020 e l'eccezionalità delle circostanze determinate dall'emergenza sanitaria, l'attuazione dei meccanismi incentivanti sopra indicati avverrà senza particolari formalità e senza oneri sempre che siano rispettate le specifiche tecniche «*linee applicative*» di cui al precedente punto sub 3;

□ **Di DARE ATTO**, infine, che

- resta ferma la possibilità per gli organi di vigilanza e controllo, di prescrivere immediati adeguamenti e riduzioni delle aree occupate in ampliamento, ove questi ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza e, in caso di inottemperanza, di revocare il titolo così come perfezionatosi;

- resta inoltre fermo che l'esercizio delle attività dovrà avvenire secondo modalità conformi alla disciplina generale afferente l'occupazione e igienico-sanitaria già previste e/o stabilite dalle Autorità competenti;

□ **Di APPROVARE** la proposta deliberativa, comprensiva dell'allegato "A" Modello di comunicazione e dell'allegato "B" schema grafico delle occupazioni, fatte salve le eventuali successive determinazioni più favorevoli emanate da parte del Governo.

□ Di demandare alla Direzione Sviluppo Economico ed Attività Produttive Demanio marittimo ogni attività gestionale consequenziale all'adozione del presente provvedimento;

□ Di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Programmazione Economico Finanziaria ed alla Direzione Tributi, per quanto di specifica competenza;

□ Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili (qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati);

□ Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. nr. 104/2010 e ss.mm.ii. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente.

Successivamente, con la seguente e separata votazione in forma palese:

A voti unanimi resi ed accertati a norma di legge

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Sindaco
F.to Rinaldo Melucci

Segretario Generale
F.to Eugenio De Carlo

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Taranto, lì

Segretario Generale
F.to Eugenio De Carlo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 22/05/2020 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

Taranto, lì 22/05/2020

Segretario Generale
F.to Eugenio De Carlo

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Taranto, lì 22/05/2020

Segretario Generale
F.to Eugenio De Carlo